

Regolamento Sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (ROrg-CSA)

del 12 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

visto l'articolo 21, capoverso 5 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011¹ (LPSU) e visto l'articolo 2, capoverso 2, lettera d, numero 1 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario del 26 febbraio 2015² (ConSU),

emette il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento disciplina i dettagli dell'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

² Richiama inoltre le disposizioni sull'organizzazione e sui compiti già previste dal diritto superiore.

Art. 2 Organizzazione del Consiglio di accreditamento

¹ Il Consiglio di accreditamento è l'organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l'accREDITamento e la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero e l'autorità di accREDITamento per le procedure di accREDITamento ai sensi della LPSU.

² Il Consiglio di accREDITamento non sottostà a istruzioni, in conformità all'articolo 21, capoverso 4 della LPSU.

³ Ai sensi dell'articolo 22, capoverso 2 della LPSU, l'Agenzia svizzera di accREDITamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accREDITamento) è subordinata al Consiglio di accREDITamento.

¹ SR 414.20

² SR 414.205

Art. 2a³ Ufficio del segretariato e supporto amministrativo del Consiglio di accreditamento

¹ L’Agenzia svizzera di accreditamento funge da ufficio del segretariato del Consiglio di accreditamento. I compiti dell’ufficio comprendono:

- a. preparare le sedute del Consiglio di accreditamento, della presidenza del Consiglio di accreditamento e di eventuali comitati del Consiglio di accreditamento, nonché – su richiesta del Consiglio – esaminare le domande di accreditamento e proporre decisioni di entrata nel merito ai sensi dell’articolo 10, capoverso 1 dell’Ordinanza per l’accredimento LPSU;
- b. redigere i verbali delle sedute del Consiglio di accreditamento, della presidenza del Consiglio di accreditamento e di eventuali comitati del Consiglio di accreditamento;
- c. preparare le decisioni del Consiglio di accreditamento e della presidenza del Consiglio di accreditamento, redigere e comunicare le decisioni e monitorarne l’attuazione;
- d. creare, sviluppare e monitorare il sito Internet e la piattaforma intranet del Consiglio di accreditamento;
- e. fornire supporto amministrativo generale al Consiglio di accreditamento e alla presidenza del Consiglio di accreditamento, in particolare per quanto riguarda le finanze, la contabilità, i ricorsi e i progetti.

² Il Consiglio di accreditamento stipula un accordo di prestazione di servizio con l’Agenzia svizzera di accreditamento per la gestione dell’ufficio. L’accordo di prestazione di servizio deve in ogni caso prevedere che l’Agenzia:

- a. metta a disposizione del Consiglio di accreditamento per lo meno un segretario esecutivo o una segretaria esecutiva dell’ufficio che riferisce alla presidenza del Consiglio di accreditamento;
- b. possa conferire mandati a terzi, con l’approvazione del o della presidente del Consiglio di accreditamento e previa autorizzazione o su proposta del segretario esecutivo o della segretaria esecutiva dell’ufficio.

Art. 3 Membri

¹ Ai sensi dell’articolo 21, capoverso 1 della LPSU, il Consiglio di accreditamento è composto da 15-20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell’insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all’estero.

² In virtù dell’articolo 2, capoverso 2, lettera b, numero 1 della ConSU, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un’unica rielezione.

³ Inserito in conformità alla decisione del Consiglio di accreditamento del 24 settembre 2021; approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 novembre 2021.

³ I membri esercitano la carica personalmente ed è quindi esclusa ogni sostituzione.

Art. 4 Sedute del Consiglio di accreditamento

¹ Il Consiglio di accreditamento si riunisce di norma quattro volte all'anno. Il o la presidente, la presidenza o un terzo dei membri possono convocare ulteriori sedute.

² Partecipano alle sedute del Consiglio di accreditamento i suoi membri così come altri partecipanti in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

³ I membri hanno il diritto di proposta e di voto. Tali diritti sono esercitati di persona.

⁴ I membri non possono essere accompagnati.

⁵ Di norma, i documenti della seduta devono essere messi a disposizione dei membri e degli altri partecipanti con almeno due settimane di anticipo.

⁶ I documenti della seduta sono redatti in una lingua ufficiale. Se necessario, i rapporti sono tradotti in inglese dalle agenzie di accreditamento.

⁷ Le deliberazioni del Consiglio di accreditamento non sono pubbliche.

Art. 5 Procedura decisionale

¹ Ogni membro del Consiglio di accreditamento dispone di un voto.

² Il quorum è raggiunto se sono presenti due terzi dei membri del Consiglio di accreditamento.

³ Le decisioni nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale richiedono la maggioranza qualificata di due terzi dei voti dei membri presenti.

⁴ Per tutte le altre decisioni e risoluzioni, si applica la maggioranza semplice dei membri presenti.

⁵ I membri possono astenersi dal voto.

⁶ I membri si astengono e lasciano l'aula in caso di conflitto di interessi.

⁷ Un membro che si ritira e lascia l'aula è considerato assente.

Art. 6 Decisioni per circolare

¹ Il Consiglio di accreditamento può prendere decisioni per circolare, a meno che uno dei suoi membri non richieda che la questione sia trattata in una seduta.

² Le decisioni prese per circolare richiedono la maggioranza qualificata di due terzi dei voti.

Art. 7 Partecipazione alle sedute

Oltre ai membri, partecipano alle sedute del Consiglio di accreditamento:

- a. il segretario esecutivo o la segretaria esecutiva;
- b. il direttore o la direttrice dell'Agenzia svizzera di accreditamento, con funzioni consultive;

- c. altri invitati, a seconda delle necessità.

Art. 8 Verbale

¹ Le sedute del Consiglio di accreditamento sono verbalizzate, riassumendo le delibere pertinenti e riportando il testo di ogni decisione in una lingua ufficiale.

² Il verbale deve essere firmato dal o dalla presidente e dal o dalla verbalizzante.

³ Il verbale è presentato al Consiglio di accreditamento per l'approvazione.

⁴ Le decisioni prese per circolare vengono registrate nel verbale successivo.

Art. 9 Composizione e compiti della presidenza

¹ La presidenza del Consiglio di accreditamento è così composta:

- a. il o la presidente e
- b. due vicepresidenti.

² La presidenza prepara le sessioni plenarie e supervisiona l'Agenzia svizzera di accreditamento.

³ In caso di dubbio, la presidenza può chiedere all'Agenzia svizzera di accreditamento o all'istituzione richiedente se un requisito per l'ammissione alla procedura è soddisfatto, ai sensi dell'articolo 10, capoverso 1 dell'Ordinanza sull'accREDITAMENTO LPSU.

⁴ A nome del Consiglio di accreditamento, la presidenza negozia e conclude l'accordo di prestazione di servizio con l'Agenzia svizzera di accreditamento per lo svolgimento dei compiti di segreteria e delle attività di supporto amministrativo al Consiglio di accreditamento (in conformità all'articolo 2a del presente regolamento).

Art. 10 Presidente

¹ Il o la presidente del Consiglio di accreditamento è eletto o eletta dal Consiglio delle scuole universitarie. Il mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile una sola volta.

² Il o la presidente dirige il Consiglio di accreditamento. In particolare, è responsabile di:

- a. presiedere le sedute del Consiglio di accreditamento;
- b. assicurare che il Consiglio di accreditamento intraprenda e porti a termine i propri compiti in modo tempestivo, efficiente e coordinato;
- c. garantire il rispetto delle decisioni del Consiglio di accreditamento;
- d. garantire che la supervisione dell'Agenzia svizzera di accreditamento sia organizzata e condotta in modo opportuno;
- e. rappresentare il Consiglio di accreditamento all'esterno e firmare per suo conto, nel rispetto delle norme sulla firma del Consiglio di accreditamento;

- f. consigliare gli organi politici in materia di formazione sulle questioni relative all'accREDITAMENTO;
- g. se necessario, informare il pubblico sulle attività e sulle decisioni del Consiglio di accREDITAMENTO.

Art. 11 Vicepresidenti

I o le vicepresidenti del Consiglio di accREDITAMENTO sono eletti o elette dal Consiglio delle scuole universitarie per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Art. 12 Comitati

¹ Il Consiglio di AccREDITAMENTO può istituire comitati composti da membri interni per preparare le decisioni in base alla LPSU.

² Il Consiglio di accREDITAMENTO può istituire comitati composti da membri esterni per preparare decisioni in relazione a leggi specifiche, in particolare per quanto riguarda l'accREDITAMENTO di cicli di studio e di perfezionamento che portano all'esercizio di una professione medica certificata a livello federale ai sensi della Legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed)⁴ o altre leggi specifiche.

Art. 13⁵ Commissione di riesame

...

Art. 14 Compiti del Consiglio di accREDITAMENTO come organismo di accREDITAMENTO

In qualità di organismo di accREDITAMENTO, il Consiglio di accREDITAMENTO svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. decide, su proposta dell'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO o di un'altra agenzia di accREDITAMENTO da esso riconosciuta, in merito all'accREDITAMENTO istituzionale e all'accREDITAMENTO di programmi ai sensi dell'articolo 33 della LPSU;
- b. presenta al Consiglio delle scuole universitarie i preventivi del Consiglio di accREDITAMENTO per approvazione, ai sensi dell'articolo 21, capoverso 6 della LPSU; gli sottopone inoltre i conti annuali del Consiglio di accREDITAMENTO per il discarico;
- c. può riconoscere altre agenzie di accREDITAMENTO nazionali o straniere per lo svolgimento delle procedure in base alla LPSU, in conformità all'articolo 21, capoverso 7 della LPSU;

⁴ SR 811.11

⁵ Abrogato in conformità alla decisione del Consiglio di accREDITAMENTO del 24 settembre 2021; approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

- d. tiene un elenco di tutte le scuole universitarie e altri istituti accademici accreditati a livello istituzionale ai sensi della LPSU, nonché un elenco di tutti i programmi accreditati;
- e. informa periodicamente il Consiglio delle scuole universitarie sulle attività che svolge.

Art. 15 Compiti del Consiglio di accreditamento come organo di vigilanza dell’Agenzia svizzera di accreditamento

¹ Il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti, relativamente all’Agenzia svizzera di accreditamento:

- a. nomina il direttore o la direttrice dell’Agenzia svizzera di accreditamento ai sensi dell’articolo 2, capoverso 2, lettera d, numero 2 della ConSU; nomina il vicedirettore o la vicedirettrice su proposta del direttore o della direttrice;
- b. approva la pianificazione strategica dell’Agenzia svizzera di accreditamento su richiesta del direttore o della direttrice;
- c. approva il bilancio preventivo e i conti annuali da sottoporre al Consiglio delle scuole universitarie su proposta del direttore o della direttrice;
- d. può istituire una Commissione AAQ, che decide sulle procedure dell’Agenzia svizzera di accreditamento per conto di terzi.

² Ai sensi dell’articolo 7, capoverso 2 della ConSU l’Agenzia svizzera di accreditamento ha l’autorizzazione di firma per procedure di accreditamento e di garanzia della qualità per conto di terzi.

Art. 16 Garanzia qualità interna del Consiglio di accreditamento

Il Consiglio di accreditamento dispone di procedure per la garanzia della qualità delle proprie attività.

Art. 17 Indennità e spese⁶

¹ La retribuzione della presidenza e dei membri del Consiglio di accreditamento è disciplinata dagli atti istituzionali del Consiglio delle scuole universitarie.

² In base all’articolo 35, capoverso 2 della LPSU il Consiglio di accreditamento disciplina i dettagli sugli emolumenti e sul conteggio delle spese. A tal fine non può superare gli importi massimi previsti dagli articoli 41-48 dell’Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001⁷ concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).

⁶ Modificato dal Consiglio di accreditamento il 23 marzo 2018; approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018 e entrato in vigore il 1° luglio 2018.

⁷ SR 172.220.111.31

Art. 18 Delega di competenze secondo il diritto sul personale

Ai sensi dell'articolo 4, capoverso 1, lettera b e dell'articolo 10, lettera c del Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie del 26 febbraio 2015⁸ (RegP-CSU), il Consiglio di accreditamento delega al direttore o alla direttrice dell'Agenzia svizzera di accreditamento la competenza di stabilire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia svizzera di accreditamento, nonché la competenza per tutte le relative decisioni.

Art. 19 Ricusazione

Per quanto riguarda i motivi di ricusazione, alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento si applicano le norme di cui all'articolo 10 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968⁹ (PA).

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento¹⁰ entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.

⁸ www.shk.ch > Documentazione > Basi legali

⁹ **RS 172.021**

¹⁰ Il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 maggio 2015.